## TRIBUNALE DI MILANO

## SESTA civile

VERBALE DELLA CAUSA N

DELL'ANNO 2019

TRA

Parte attrice

Е

LEASING S.P.A.

Parte convenuta

Oggi 07/04/2021, il giudice dott.ss dà atto che l'udienza si è tenuta con modalità di Trattazione scritta ex art. 221 co 7 l. 77/2020 come prorogato.

Le parti hanno depositato le note di udienza; quindi risultano presenti.

Il giudice

letti gli atti e i documenti;

verificato che il contratto di leasing è stato sottoscritto in data 30.11.2011;

viste le istanze istruttorie delle parti e le opposte eccezioni e contestazioni, ammette la consulenza tecnica econometrica sul seguente quesito:

- Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di leasing immobiliare oggetto del giudizio e successive modifiche e integrazioni:
- 1) Verifichi sulla base della documentazione in atti se il tasso leasing applicato corrisponda a quello pattuito e se vi sia coincidenza tra il tasso leasing indicato nel contratto di locazione finanziaria ed il tasso interno di attualizzazione, secondo la definizione espressa nelle Istruzioni di Banca d'Italia ratione temporis, e se sia garantita l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti;
- 1.1) Indichi se la formula di indicizzazione pattuita determini uno scambio di flussi monetari dovuto dagli adeguamenti periodici per il debito residuo o la sommatoria delle rate sia tale

da alterare il piano di ammortamento in base al quale sono determinati i canoni di locazione finanziaria, verificando se il valore del parametro di indicizzazione, al momento della stipula del contratto, fosse superiore al tasso base di riferimento indicato nel contratto e se sia riscontrabile un costo occulto contenuto nella clausola di indicizzazione, idoneo a determinare una variazione in aumento dei tassi effettivi di finanziamento; Offra ogni informazione utile sul procedimento di quantificazione delle rate come rinveniente dal contratto e quindi del dovuto;

Di conseguenza, proceda a rideterminare, in caso di mera difformità nell'applicazione dell'interesse in concreto, il piano di ammortamento in conformità con quello concordato.

In alternativa, ridetermini il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117, 7° comma, TUB, tra quelli espressi nei 12 mesi precedenti ciascun pagamento, in sostituzione del tasso di interesse praticato, quantificando la maggior somma corrisposta dal cliente a titolo di interessi, risultante dalla predetta rideterminazione, eseguita con convenzione di calendario più favorevole al beneficiario, ed il conseguente saldo nel rapporto di dare / avere tra le parti.

- 2) Verifichi se il tasso di mora nominale è usurario ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 19597/2020;
- 2.2) Verifichi se gli interessi di mora effettivamente pagati superano il tasso soglia individuato dalle Sezioni Unite di Cassazione n. 19597/2020; Qualora venga riscontrata l'usurarietà del suddetto tasso, provveda il CTU ad eliminare gli interessi moratori e calcoli l'entità del suddetto importo ripetibile;
- 2.3) Accerti il CTU l'entità del TEG del contratto inclusivo degli importi pagati per interessi moratori e spese di mora e per la commissione di estinzione anticipata. Se il TEG supera la soglia della data di conclusione del contratto, ricalcoli l'importo ripetibile dato dalla entità di tutti gli importi inseriti nel TEG.

Effettui il CTU ogni necessario ulteriore e conseguente calcolo con riferimento ai quesiti sopra esposti.

Voglia altresì Il CTU tentare la conciliazione tra le parti relazionando il giudice sul suo esito

Rilevato che, ex art. 81 bis disp. att. c.c., la presente causa potrà articolarsi prevedibilmente in tre udienze (la prima per il conferimento dell'incarico al CTU; la seconda per l'acquisizione della relazione del CTU; la terza per le conclusioni, salve ulteriori udienze nel caso di impedimenti o ritardi nell'espletamento delle CTU); che, tenuto conto del numero di cause già pendenti sul proprio ruolo e della precedenza che questo giudice deve accordare a quelle di più risalente iscrizione a ruolo, l'udienza di precisazione delle conclusioni non potrà essere fissata, presumibilmente, e salva la possibile definizione anticipata, ove sia consentito, prima del 31.12.2022.

Nomina

Fissa

per l'assunzione dell'incarico l'udienza de

ore 10.30 che si terrà

Si comunichi al CTU l'intera ordinanza.